



COMUNE DI PRASCORSANO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Enrietto Giacomo, 1 - Prascorsano 10080 (TO) PARTITA I.V.A.01868540012

☎ 0124-698141 FAX 0124-698357 mail: comune@comune.prascorsano.to.it

posta elettronica certificata: prascorsano@cert.ruparpiemonte.it sito internet: www.comune.prascorsano.to.it

ORDINANZA NR. 13/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che a seguito di specifico sopralluogo, si è potuto constatare che il tratto di viabilità comunale della Via Cerialdo, dalla Frazione Cerialdo fino al confine con il Comune di Pratiglione, presenta dei vistosi cedimenti/affossamenti del manto stradale;

Accertato che, su detto tratto di viabilità comunale, è presente il divieto di transito ai mezzi pesanti con carico non superiore a 15 T;

Valutata pertanto, al fine di salvaguardare la strada stessa e i suoi utilizzatori, la necessità di limitare la circolazione dei mezzi superiori a 3,5 T;

Sentita in merito l'Amministrazione comunale;

Dato atto che tali disagi e pericoli rendono necessaria l'interdizione del transito dei veicoli sopra citati con carico superiore alle 3,5 T;

Preso atto della necessità di regolamentare la circolazione e la sosta dei veicoli tramite l'emissione di ordinanza di divieto di accesso e transito per tutti gli autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. con la sola *esclusione dei veicoli autorizzati*;

Ricordato che il compito primario degli enti proprietari delle strade è quello di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

Vista la Legge 08.06.1990 n. 142;

Vista la Legge 127/97;

Visto il D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione;

Visto l'art. 5 Comma 3° del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

Visto l'art. 7 Comma 1° lettera a) del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285;

Visti gli artt. 46, 47, 54, 56, del D.Lgs 30.04.1992 n.285 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1) l'istituzione del divieto permanente di accesso e transito per tutti gli autocarri e mezzi in premessa descritti, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., nel tratto di strada di Via Cerialdo che va dalla Frazione al confine con il Comune di Pratiglione, con la sola esclusione dei mezzi autorizzati previa istanza scritta all'Ente comunale (conseguente rilascio di specifica autorizzazione e osservanza di tutte le indicazioni e precetti in essa contenuti).

Pertanto, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, per i motivi in premessa indicati, in sostituzione delle precedenti ordinanze, che vengono abrogate dal presente provvedimento;

2) è vietato l'accesso ed il transito ai veicoli di massa complessiva superiore alle 3,5 t, relativamente alle categorie di autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, nella Via Cerialdo del Comune di Prascorsano;

3) in deroga al divieto sopra esposto, vigono, dietro opportuna e preventiva autorizzazione rilasciata dai competenti Uffici comunali, le seguenti prescrizioni:

- Sono esclusi dal divieto sopraindicato, e quindi possono circolare senza restrizioni, i veicoli appartenenti ai seguenti Enti/Organi:

- a) Polizia Locale
- b) Forze di Polizia;
- c) Mezzi di soccorso (ambulanze, VV.FF. ecc.);
- d) Forze Armate;
- e) Protezione Civile;

- Il divieto non trova, altresì, applicazione (salvo espressi divieti provvisori istituiti per urgenti esigenze sopraggiunte) per i veicoli adibiti ai seguenti servizi pubblici, anche se circolino scarichi:

- a) mezzi per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica;
- b) mezzi della nettezza urbana e raccolta rifiuti, nonché quelli che effettuano il servizio di smaltimento rifiuti;
- c) mezzi di pronto intervento per fognature e spurgo pozzi neri;
- d) mezzi per i servizi radiotelevisivi;
- e) mezzi per servizi di pronto intervento e di emergenza connessi alla circolazione stradale, utilizzati dagli enti proprietari e/o gestori di strade;
- f) mezzi che espletino altri servizi pubblici finalizzati a soddisfare esigenze collettive urgenti;

L'autorizzazione viene rilasciata dai competenti Uffici comunali, previa preliminare verifica istruttoria;

Le eccezioni al presente divieto devono intendersi revocate/revocabili per motivi di ordine pubblico (igiene, sanità etc.), per eventuali esigenze contingenti, in caso di presenza di divieti di transito provvisori, per esigenze motivate o per ordine impartito dalla Polizia Locale o dagli altri organi di polizia stradale in caso di necessità.

DISPONE

- che il contenuto della presente ordinanza sia portato a conoscenza del pubblico, mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Nuovo C.d.S.), e che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità, alla cittadinanza ed agli utenti della strada, attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nonché attraverso affissioni e sintetici comunicati stampa per la più ampia diffusione;
- che copia della presente Ordinanza sia notificata al "118" (Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza); al Comando VV.FF., alle FF.OO. (Questura, Comando Prov.le Arma dei Carabinieri, Comando Prov.le Guardia di Finanza);

RENDE NOTO

che la presente Ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, è immediatamente esecutiva;

Che il Servizio scrivente e l'Amministrazione comunale devono intendersi sollevati da ogni responsabilità derivante dall'impossibilità di accesso e transito, da parte dei mezzi summenzionati, nella zona interdetta e dai conseguenti eventuali danni subiti dalle ditte (es. per l'impossibilità di consegnare o ritirare merci deteriorabili etc.) per la presenza dei divieti. Sarà, infatti, onere degli interessati di tenersi costantemente informati in merito alla presenza di divieti, anche istituiti temporaneamente, per esigenze sopravvenute.

AVVERTE

che i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285. Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni. A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si sottolinea che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. PIEMONTE.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. nr. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. nr. 495/1992.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Tecnico: Geom. LUPICA RINATO Aurelio.

Prascorsano, li 13/10/2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
(LUPICA RINATO Geom. Aurelio)




